

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art.1

(Libertà di iniziativa privata)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa **e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le**

modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, **sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito "SCIA" "Scia") od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa necessario il titolo espresso.** Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a ~~disciplina procedimentale~~ **controllo preventivo.**

Art.2

Informazione di cittadini e imprese

~~1. Con le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono predisposti~~ **Le amministrazioni statali, con decreto del ministro competente, di concerto con il ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui al presente decreto e ai successivi decreti di cui all'articolo 1, comma 2 da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.**

2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito

istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione precedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

~~3. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello, purché al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. Della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione è rilasciata ricevuta, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. Ferme restando le responsabilità dei dipendenti responsabili per il mancato rilascio, il rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione non è condizione di efficacia della SCIA. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente **articolo**, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, **assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale** adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.~~

~~4. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente le Regioni, anche su segnalazione del cittadino, adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. **L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.**~~

5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di

integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione **dal servizio con privazione della retribuzione** da tre giorni a sei mesi.

Art.3

Informazione di cittadini e imprese Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: “Art. 18-*bis* (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni) – 1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.”;

b) all'articolo 19,

1) al comma 2, dopo le parole “può essere iniziata” sono inserite le seguenti: “, anche nei casi di cui all'articolo 19-*bis*, comma 2,”;

2) al comma 3,

a) le parole “, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e” sono soppresse;

b) la parole “stesse” è sostituita dalle seguenti: “da parte del privato”;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.”;

c) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente: “Art. 19-*bis* (*Concentrazione dei regimi amministrativi*) – 1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, **di regola telematico**, al quale presentare ~~le istanze, segnalazioni e comunicazioni~~ **la Scia**, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Possono essere istituite ~~anche~~ più sedi di tale sportello, ~~purché~~ al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. ~~Della presentazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione è rilasciata ricevuta, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. Ferme restando le responsabilità dei dipendenti responsabili per il mancato rilascio, il rilascio di ricevuta da parte dell’amministrazione non è condizione di efficacia della SCIA.~~

2. Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica Scia allo sportello di cui al comma 1. L’amministrazione che riceve la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-*bis*, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l’attività oggetto di Scia è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-*bis*. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di

presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.”;

d) all'articolo 20, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.”;

e) all'articolo 21, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: “2-*ter*. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.”;

f) all'articolo 29, comma 2-*ter*, dopo la parola “concernenti” sono inserite le seguenti: “la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni.”.

Art.4

Concentrazione dei regimi amministrativi (Disposizioni transitorie e di attuazione)

~~1. Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA all'amministrazione indicata nei decreti di cui all'articolo 1. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6 *bis*, della legge 7 agosto del 1990, n. 241, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. In caso di accertata carenza di tali requisiti o presupposti, ove sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la loro adozione. La sospensione dell'attività è disposta con atto motivato, con riferimento esclusivamente alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse~~

~~pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale. Le comunicazioni e le notifiche comprese nella SCIA sono altresì trasmesse alle amministrazioni interessate.~~

~~2. Nel caso in cui l'efficacia della SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorre dalla data di presentazione della SCIA allo sportello di cui all'articolo 2, comma 1. In caso di presentazione della SCIA mediante posta raccomandata o modalità telematica, il termine decorre dal momento della ricezione da parte dell'amministrazione.~~

1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017.

Art.4

Ambito di applicazione

~~1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono stabilire livelli ulteriori di trasparenza e semplificazione.~~

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 5 della legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. L'esercizio della delega deve informarsi ai principi e criteri direttivi desumibili dagli artt. 19 (in materia di segnalazione certificata di inizio attività) e 20 (in materia di silenzio assenso) della legge n. 241 del 1990, ai principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Al legislatore delegato è altresì richiesta l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura.

L'art. 1 del primo dei decreti attuativi della citata delega reca la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni (la delimitazione della disciplina alle sole attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa e soggette a Scia è stata posta come condizione dalla 1^a Commissione del Senato della Repubblica e richiesta anche dal Consiglio di Stato). Resta inalterata la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

Spetterà a successivi decreti legislativi (la cui adozione, anche in accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari, avverrà quanto prima) l'individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di Scia o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Come clausola residuale si prevede che tutte le attività private non espressamente disciplinate dai predetti decreti o dalla normativa europea, statale o regionale non sono soggette a controllo preventivo. In accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, è stata corretta la locuzione "autorizzazione espressa" con quella di "titolo espresso", al fine di ricomprendervi anche le attività ancora soggette a licenza, concessione, permesso, nulla osta, ecc.; parimenti è stato precisato che le attività private non espressamente individuate dai successivi decreti, e che non sono oggetto di disciplina europea, statale o regionale, non sono soggette a controllo preventivo (piuttosto che "a disciplina procedimentale").

L'art. 2 disciplina le informazioni di cittadini e imprese. In particolare si prevede l'adozione da parte delle amministrazioni statali di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaurientemente (come richiesto dalle Commissioni parlamentari), per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati (modifica suggerita dalla Conferenza unificata) delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. In accoglimento di un'osservazione delle Commissioni parlamentari è stata introdotta la possibilità per il privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. La modulistica concernente l'edilizia e l'avvio di attività produttive è adottata mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata, al fine di coordinare le discipline dei vari livelli di governo e realizzare moduli uniformi (come richiesto dal Consiglio di Stato e come peraltro già previsto nell'art. 24 del decreto-legge n. 90 del 2014). Ai fini dell'alleggerimento degli oneri burocratici a carico del cittadino, in ogni caso, i moduli devono essere effettivamente standardizzati, esaustivi ed efficaci (precisazione, quest'ultima, richiesta dalle Commissioni parlamentari).

Ai sensi del comma 2, tali moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni, sui quali già ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono pubblicate le informazioni relative agli atti e i documenti da allegare all'istanza. Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Al comma 3 l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza agli obblighi di pubblicazione da parte degli enti locali è stato rimodulato in larga parte secondo le indicazioni del Consiglio di Stato: le Regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile. In caso di inadempienza anche da parte delle Regioni è previsto l'intervento sostitutivo dello Stato. Non è stato invece accolto il suggerimento di confinare l'esercizio del potere sostitutivo all'eventuale necessità di adottare moduli differenziati rispetto a quelli uniformi approvati, in quanto l'intervento trova legittimazione nella mancata pubblicazione della modulistica, piuttosto che nell'eventuale difformità del suo contenuto.

Al comma 4 si è chiarito, in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, che l'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o

comunicazione e dei relativi allegati a quanto pubblicato nel sito o nei moduli. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati nel sito o indicati nei moduli, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Il comma 5, infine, prevede che la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti sopra elencati, e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (precisazione, quest'ultima, richiesta dal Consiglio di Stato) da tre giorni a sei mesi. Non è stata accolta, invece, il suggerimento di trasformare la locuzione "costituiscono illecito disciplinare" con quella di "sono valutabili ai fini dell'illecito disciplinare", giacché in tal caso l'illiceità della condotta di mancata pubblicazione degraderebbe a mera eventualità. Resta ferma, in ogni caso, la garanzia per il soggetto inadempiente dello svolgimento del procedimento disciplinare, solo al termine del quale potrà essere irrogata la sanzione.

L'art. 3 è stato profondamente modificato rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei ministri in via preliminare. In particolare, è stata accolta l'indicazione unanime della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di introdurre le innovazioni riguardanti la disciplina della Scia mediante novella della legge n. 241 del 1990, piuttosto che in un diverso e separato corpus normativo. Le disposizioni precedentemente contenute agli artt. 2 e 3 dello schema di decreto, pertanto, sono state riscritte e riunite nel loro complesso nel nuovo art. 3, rubricato "Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241".

In particolare la lett. a) inserisce nella legge n. 241 del 1990 il nuovo art. 18-*bis*, con il quale si stabilisce – in accoglimento delle osservazioni della Conferenza unificata – che alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni deve essere rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni previste dall'art. 8 della legge n. 241 del 1990, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento (come opportunamente segnalato dalle Commissioni parlamentari). In accoglimento di quanto osservato dal Consiglio di Stato, la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente (come osservato dalla Conferenza unificata).

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Commissioni parlamentari, si è poi stabilito che nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i

termini per il divieto di prosecuzione dell'attività e per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

La lett. b) reca modifiche di coordinamento all'art. 19 della legge n. 241 del 1990. In particolare: 1) la possibilità di iniziare l'attività dalla data della presentazione della Scia è estesa anche ai casi di Scia plurima di cui al nuovo art. 19-*bis*, comma 2; 2) il provvedimento di sospensione dell'attività intrapresa è limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l'amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti (sul punto sono state recepite le osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari). La richiesta istruttoria dell'amministrazione interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti espliciti (di divieto di svolgimento o prosecuzione dell'attività o di proroga della sospensione), decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

La lett. c) inserisce nella legge n. 241 del 1990 il nuovo art. 19-*bis*. Come richiesto dalla Conferenza unificata, sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Lo sportello unico può avere più sedi, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

Ai sensi del comma 2, se per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica Scia allo sportello unico (come osservato dalla Conferenza unificata). L'amministrazione che riceve la Scia la trasmette immediatamente (come richiesto dal Consiglio di Stato) alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini previsti, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti conformativi o di divieto di prosecuzione dell'attività.

Al comma 3 si è previsto che nel caso in cui l'attività oggetto di Scia è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-*bis*. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di

presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il predetto sportello dà comunicazione all'interessato.

La formulazione adottata recepisce le osservazioni della Conferenza unificata e la terza opzione suggerita sia dal Consiglio di Stato che dalle Commissioni parlamentari per cui con la presentazione della Scia unica si attiva un meccanismo per l'ottenimento dell'autorizzazione presupposta a cura dell'amministrazione ricevente, consentendo l'avvio dell'attività nel momento in cui la medesima autorizzazione sarà rilasciata.

La lett. d) precisa, su indicazione delle Commissioni parlamentari, che i termini per la formazione del silenzio assenso decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

La lett. e) accoglie un'ulteriore osservazione delle Commissioni parlamentari, in ragione della quale la decorrenza del termine per l'adozione del divieto di prosecuzione dell'attività e la formazione del silenzio assenso non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la Scia o l'istanza non fosse conforme alle norme vigenti.

La lett. f) reca una modifica di coordinamento all'art. 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990, prevedendo che anche le disposizioni concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (modifica, questa, proposta dal Consiglio di Stato).

L'art. 4, infine, dispone l'obbligo per le Regioni e gli enti locali di adeguarsi alle nuove disposizioni della legge n. 241 del 1990 introdotte dal presente decreto entro il 1° gennaio 2017 (disposizione transitoria richiesta sia dalle Commissioni parlamentari che dalla Conferenza unificata). Non risulta necessario prevedere una specifica norma di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, come osservato dalla Commissione I della Camera dei deputati, in quanto, avendo adottato la tecnica della novella alla legge n. 241 del 1990, resta fermo l'applicazione dell'articolo 29, comma 2-quinquies, della medesima legge.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo non introduce nuovi oneri per la finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni ivi contenute le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili. Inoltre i costi per le amministrazioni medesime saranno ulteriormente ridotti rispetto alla disciplina attuale in considerazione dell'utilizzo delle modalità di trasmissione telematiche previste dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.